

**Thiene, 28 aprile 2020**

## **LA FASE 2**

- 🟢 • Ordinanza Regione Veneto n. 42 del 24/04/2020 ..... 2**
- 🟢 • Le misure contenute nel DPCM del 26/04/2020 per la fase 2 ..... 4**

## 🟢 **Ordinanza Regione Veneto n. 42 del 24/04/2020**

Con l'ordinanza del 24 aprile 2020 il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha emanato alcune ulteriori disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, alla luce dell'esperienza maturata e dei dati epidemiologici e sanitari raccolti. Dette misure hanno effetto dal 24 aprile 2020 compreso al 3 maggio 2020 compreso, salva cessazione anticipata o proroga per effetto di quanto disposto dal Decreto Cura Italia.

Principalmente

- ✓ Viene consentita la vendita di cibo da asporto: in tali casi la vendita per asporto sarà effettuata, ove possibile, previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro avvengano dilazionati nel tempo e comunque, negli spazi esterni anche di attesa, nel rispetto del distanziamento di un metro tra avventori e con uso da parte degli stessi di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante. All'interno del locale sarà possibile la presenza di un solo cliente per volta ed il gestore e gli eventuali addetti devono essere muniti di dispositivi di protezione individuale (mascherina e guanti). Rimane infine confermata la consegna a domicilio;
- ✓ Viene consentita l'apertura delle attività volte alla **vendita di vestiti e scarpe per bambini** e di prodotti **di cartolerie** nonché delle **librerie**.
- ✓ Per le **opere pubbliche**, è ammessa l'esecuzione dei lavori ascrivibili, in maniera prevalente, alle categorie di seguito indicate a prescindere dai codici Ateco (principale o secondari) a condizione che l'appaltatore sia in possesso della corrispondente **qualificazione SOA**:
  - a) OG 3: strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari;
  - b) G 4: opere d'arte nel sottosuolo;
  - c) OG 5: dighe;
  - d) OG 6: acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione;
  - e) OG 7: opere marittime e lavori di dragaggio;
  - f) OG 8: opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica;
  - g) OG 13: opere di ingegneria naturalistica;
  - h) OG 21: opere strutturali speciali;
  - i) OG 23: demolizione di opere.

- ✓ Vengono consentiti **gli interventi sul patrimonio edilizio esistente** secondo il regime della comunicazione e della comunicazione asseverata (previste dagli articoli 6 e 6 bis del DPR 380/2001)<sup>1</sup>;
- ✓ È consentita la vendita in esercizi anche esclusivamente commerciali al dettaglio, quali fiorerie, di prodotti florovivaistici, quali a titolo di esempio semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti;
- ✓ In sintonia con quanto previsto, nei mercati e nelle analoghe forme di vendita su area pubblica o privata è ammessa la vendita di prodotti florovivaistici e di abbigliamento e scarpe per bambini;

Con riguardo agli ambienti di lavoro delle attività consentite vige l'obbligo di applicazione delle disposizioni **dei protocolli per la sicurezza sul lavoro** del 24/04/2020 (disponibili ai seguenti link Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 **negli ambienti di lavoro**:

<http://methastudio.it/wp-content/uploads/DPCM-260420-Allegato-6.pdf>; e

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 **nei cantieri**:

<http://methastudio.it/wp-content/uploads/DPCM-260420-Allegato-7.pdf>.

In ogni caso, per tutti gli spazi pubblici o aperti al pubblico in cui si trovano persone in relazione ad attività non sospese (con ordinanza regionale o in base alla normativa statale), l'obbligo di tutte le persone di rispettare il distanziamento di un metro e di utilizzare mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante.

---

<sup>1</sup> **Interventi di edilizia libera con Comunicazione di inizio dei lavori (Cil)** (art. 6 DPR n. 380/2001): opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni.

**Interventi di edilizia libera con comunicazione e relazione tecnica asseverata (Cila)**  
Come indicato nell'art. 6-bis del DPR n. 380/2001: sono soggetti a Cila tutti gli interventi edilizi che non sono compresi nell'attività edilizia libera senza comunicazione (art. 6), nel permesso di costruire (art. 10) e nella Segnalazione certificata di inizio attività (art. 22). A titolo puramente esemplificativo si indicano alcuni interventi soggetti a Cila:

- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo che non riguardano parti strutturali ("leggeri");
- eliminazione di barriere architettoniche "pesanti" con la realizzazione di rampe o ascensori esterni o di manufatti che alterano la sagoma dell'edificio;
- realizzazione di pertinenze "minori" di volume inferiore al 20% del volume dell'edificio principale;
- movimenti di terra non inerenti all'attività agricola, ecc.

Per consultare il provvedimento integrale e le faq fornite si può accedere al sito della Regione Veneto ([www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it)).

## **Le misure contenute nel DPCM del 26/04/2020 per la fase 2**

Oltre alle nuove disposizioni, in vigore dal prossimo 4 maggio, per gli spostamenti, le attività motorie, gli incontri con i familiari più stretti, la nuova autocertificazione, ecc, l'art. 2 del DPCM riapre tutte le attività commerciali e produttive di cui all'allegato 3 (<http://methastudio.it/wp-content/uploads/DPCM-260420-Allegato-3.pdf>). Riaprono dunque tutte le imprese del comparto manifatturiero, oltre alle attività di commercio all'ingrosso funzionali alle attività manifatturiere; potranno riprendere i lavori dei cantieri edili e, come attività economica "a supporto", anche il commercio all'ingrosso di materiale edile; per quanto riguarda la ristorazione e i bar, sarà consentita non solo l'attività di consegna a domicilio, ma anche di asporto.

Tutte le aziende dovranno osservare e far osservare le regole di sicurezza, rimodulando, se necessario, spazi e postazioni di lavoro ed anche orario e articolazione di turni nei processi produttivi.

Deve essere innanzitutto garantito il distanziamento sociale; ad esempio organizzare spazi per lavoratori che non necessitano di particolari strumenti o attrezzature e che possono lavorare da soli (uffici inutilizzati, sale riunioni) oppure per gli ambienti in cui invece lavorano più persone: distanziamento postazioni di lavoro, barriere separatorie (pannelli in plexiglass, mobilio).

Negli spazi comuni (mense, macchinetta del caffè, spogliatoi) deve essere garantita la ventilazione continua e programmata per orario la fruizione, in modo che non ci sia mai più di un determinato numero di persone all'interno, tempo ridotto di permanenza, e naturalmente adeguato distanziamento. Preferibile lo scaglionamento con turni diversi di entrata e uscita e ove possibile, prevedere una porta di entrata ed una di uscita dedicate (e in generale, evitare assembramenti all'entrata e all'uscita).

Per le riunioni, vale la regola della videoconferenza o altre forme di collegamento a distanza. Quando si ritiene necessaria la presenza fisica, bisogna mantenere il distanziamento, avere le protezioni individuali e ridurre al minimo il numero di partecipanti.

Di seguito indichiamo i link over poter accedere ai protocolli di sicurezza (allegati 6,7 e 8 del DPCM 26/04/2020):

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 **negli ambienti di lavoro** (allegato 6)

<http://methastudio.it/wp-content/uploads/DPCM-260420-Allegato-6.pdf>; e

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 **nei cantieri** (allegato 7)

<http://methastudio.it/wp-content/uploads/DPCM-260420-Allegato-7.pdf>).

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 **nel settore del trasporto e della logistica** (allegato 8)

<http://methastudio.it/wp-content/uploads/DPCM-260420-Allegato-8.pdf>

Nel confermare la disponibilità del nostro studio per ogni ulteriore chiarimento, per rimanere aggiornati vi ricordiamo di accedere al nostro sito: <http://methastudio.it/> e di seguirci su Facebook e su LinkedIn  
Cordiali saluti.

**Metha Studio Associato**

